



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Ottobre 2017

Sommario

Chiusa in redazione il 2 ottobre 2017

NEWS E APPROFONDIMENTI

Infortunati e indennizzi – 1

LE ISTRUZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE DAL 1° LUGLIO 2017

L'Inail, con circolare 27 settembre 2017, n. 38, detta le istruzioni sulla rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, degli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

(Luca Vichi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 ottobre 2017)

4

Infortunati e indennizzi – 2

CONFERMATI GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO

L'Inail, con la circolare 39 del 27 settembre 2017, ha dettato disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017

(Silvana Toriello, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 29 settembre 2017)

5

Sicurezza e lavoro agile

L'INFORMATIVA DI SICUREZZA NEL LAVORO AGILE

Per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha definito nuove e più snelle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 21 settembre 2017)

7

Sicurezza nei cantieri

IL DIRETTORE DEI LAVORI, IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA

Negli ultimi anni sono state numerose le sentenze della Cassazione Penale (tra le altre, 31 marzo 2014, n. 14787; 19 agosto 2014, n. 35970; 23 marzo 2017, n. 14333; 04 luglio 2017, n. 32098) relative a profili di responsabilità del direttore dei lavori in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

(Emanuela Dal Santo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 21 settembre 2017)

11

Sicurezza e giurisprudenza - 1

SGRAVI CONTRIBUTIVI INCOMPATIBILI CON VIOLAZIONI, ANCHE SOLO FORMALI, DELLE NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21053 dell'11 settembre 2017, ribadisce con chiarezza il principio del necessario collegamento tra violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e revoca dei benefici e alle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata e impeditiva dell'accesso al beneficio.

(Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 settembre 2017)

19

Sicurezza e giurisprudenza - 2

AMMINISTRATORE COLPEVOLE DI OMICIDIO COLPOSO PER L'INCIDENTE IN CANTIERE

Gli innegabili progressi rispetto al passato, in materia di prevenzione e controlli, non mitigano la ferita sempre attuale delle cosiddette "morti bianche" che sempre rappresentano una realtà sociale. Specie quando ad essere vittima è un disoccupato che per necessità, accetta un lavoro, seppur precario, incurante delle misure di sicurezza o, come nel caso trattato dalla Cassazione nella sentenza 43452 del 2017, del fatto che il condominio

(Valeria Sibilio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 22 settembre 2017)

21

Sicurezza e giurisprudenza - 3

SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE

In un contesto lavorativo in cui la rissa e la violenza sono per normale esperienza frequenti, anche per lo stato di alterazione alcoolica prevedibile della clientela, il datore di lavoro è tenuto ad approntare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'integrità psicofisica di tutti i propri dipendenti, anche di quelli a cui non vengono affidati compiti di sorveglianza.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro, n. 36, Edizione del 15 settembre 2017, pag. 48-54")

22

Sicurezza e giurisprudenza - 4

INFORTUNIO IN ITINERE, NESSUN INDENNIZZO SE L'USO DELL'AUTO NON È NECESSARIO

Con sentenza del 12 settembre 2017, numero 21122, la Corte di cassazione, riconfermando un consolidato indirizzo in materia, ha sancito che non sono indennizzabili gli infortuni occorsi ai lavoratori che si rechino a lavoro alla guida di un proprio mezzo di trasporto, allorché l'utilizzo di tale veicolo non rivesta carattere di necessità.

(Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 settembre 2017)

24

L'ESPERTO RISPONDE

26

GLI EVENTI DELLA FONDAZIONE

29

RASSEGNA DI NORMATIVA

30



News e approfondimenti

Infortunati e
indennizzati - 1

4

Le istruzioni sulla rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 2017

(Luca Vichi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 ottobre 2017)

L'Inail, con circolare 27 settembre 2017, n. 38, detta le istruzioni sulla rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, degli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

Come noto l'articolo 11 della Legge n. 38/2000 prevede che, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, debba essere rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali, come sopra determinati, sono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione.

I decreti ministeriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio scorso hanno confermato che, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale rimangono quelli emanati nell'anno 2015.

Per il secondo anno consecutivo infatti la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT è risultata negativa e quindi gli importi vigenti lo scorso anno - e peraltro anche nel 2015 - rimangono confermati anche per l'annualità 2017.

A decorrere dal 1° luglio 2017 perciò l'importo delle prestazioni economiche è pari all'importo corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015; vengono così confermati tutti gli importi riportati nella circolare Inail 73/2015.

Di seguito alcuni riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni:

- l'assegno una tantum in caso di morte nei settori industriale e agricolo è pari a euro 2.136,50; per i medici radiologi è invece rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27;
- l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura è pari a euro 42,41 per i dipendenti, mentre a euro 47,68 per i lavoratori autonomi;
- l'assegno per assistenza personale continuativa è pari a euro 533,22.

Infortuni e indennizzi - 2

Confermati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico

(Silvana Toriello, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 29 settembre 2017)

L'Inail, con la circolare 39 del 27 settembre 2017, ha dettato disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017

In origine il decreto legislativo 38/2000, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non aveva previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della tabella indennizzo danno biologico, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per tale ragione il legislatore è più volte intervenuto sul punto.

In un primo momento con il comma 23 dell'articolo 1 della legge 247/2007, ha disposto un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale nella misura dell'8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008 e in prosieguo in occasione della emanazione della legge di stabilità 2014, e in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella

tabella indennizzo danno biologico, ha previsto un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico.

Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha disposto, a decorrere dal 2014, l'aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'Inail ai sensi della tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per espressa previsione del predetto decreto, l'aumento in questione si è aggiunto a quello dell'8,68% di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009.

I due citati aumenti, rivestendo carattere di straordinarietà, non hanno comportato un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall'Istat, intervenuta negli anni 2000-2013.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell' Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della tabella indennizzo danno biologico di cui al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000.

In base alla nuova previsione legislativa, l'Istituto ha avviato l'iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2017. Per l'anno 2016, tuttavia, l'Istat ha registrato ancora una volta una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a -0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione. La legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell'Inail, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016. Il decreto era stato adottato sulla base della determinazione Inail 246 del 22 maggio 2017.

L'informativa di sicurezza nel lavoro agile

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 21 settembre 2017)

Per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha definito nuove e più snelle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

In particolare è stato disciplinato il c.d. lavoro agile, inteso quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In sostanza, il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

-la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

-l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici;

-quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.

Sotto il profilo delle tutele prevenzionali, l'articolo 18 della legge 81/17 ha disposto che il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, debba consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

In seguito si riportano le indicazioni esemplificative per la definizione dei contenuti minimi dell'informativa che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare alla lavoratrice o al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Sul punto utile riferimento è la Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 1° giugno 2017, n. 3 recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (Cfr. G.U. 17 luglio 2017, n. 165). La direttiva, pur rivolgendosi specificamente al personale delle pubbliche amministrazioni, contiene nondimeno indicazioni di estremo interesse anche per i rapporti di lavoro privati. Vengono infatti presi in esame casi concreti di organizzazione del lavoro e di gestione del personale finalizzati a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a favorire il benessere organizzativo e ad assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Indicazioni interessanti vengono inoltre fornite sul tema dell'informativa di sicurezza che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori.

Si prevede, al riguardo, che i contenuti dell'informativa devono essere legati alla definizione di lavoro agile inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

-stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;

-con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

-eseguita, in parte all'interno di locali dell'amministrazione e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I contenuti dell'informativa dovranno essere sviluppati in funzione dei rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in ambienti diversi da quelli aziendali.

A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro:

-consegna al lavoratore e al RLS prima dell'avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione) l'informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare;

-somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella prevista dal D.Lgs. 81/08, circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor;

-nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che essi siano conformi normativamente a standard tecnici;

-nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si assicura che esse siano conformi al Titolo III del D.Lgs. 81/08 nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;

-nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, predilige quelle a doppio isolamento;

-nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra, attua comunque le misure di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08;

-somministra adeguata formazione e informazione circa l'utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione;

-effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti eventualmente forniti al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli aziendali.

Contenuti minimi dell'informativa per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor

A titolo esemplificativo si elencano di seguito i principali punti da sviluppare nell'informativa, a cura del datore di lavoro, con eventuali allegati, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:

-indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull'incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);

-indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi di qualità dell'aria con riferimento al ricambio d'aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);

-efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell'uso;

-utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d'uso);

-comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;

-requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;

-indicazioni sul corretto utilizzo dell'impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);

-caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;

-caratteristiche minime relative alla ergonomia nell'utilizzo di computer portatili, tablet, ecc.;

Contenuti minimi dell'informativa per prestazioni di lavoro svolte in ambienti outdoor.

Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolge in ambienti outdoor l'informativa deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:

-indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione diretta alla radiazione solare;

-indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione prolungata a condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità);

-limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;

-pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente mantenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc.;

-pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione;

-pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi

di acqua potabile.

Si ricorda, infine, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Sicurezza nei cantieri

Il direttore dei lavori, il direttore tecnico di cantiere e gli obblighi di sicurezza

(Emanuela Dal Santo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 21 settembre 2017)

Negli ultimi anni sono state numerose le sentenze della Cassazione Penale (tra le altre, 31 marzo 2014, n. 14787; 19 agosto 2014, n. 35970; 23 marzo 2017, n. 14333; 04 luglio 2017, n. 32098) relative a profili di responsabilità del direttore dei lavori in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Dalla loro analisi delle sentenze - per lo meno di tutte quelle forse più conosciute - risulta però indubitabile che non di pronunciamenti a carico del direttore dei lavori per conto del committente si tratta, ma di sentenze a carico di figure appartenenti all'impresa, che possono essere fatte ricadere nel ruolo del direttore tecnico di cantiere o, al limite, del preposto di cantiere.

Poiché, però, in molte aree d'Italia il tecnico d'impresa che assume il compito dell'organizzazione del cantiere viene definito "direttore dei lavori" ed il tecnico che opera per conto del committente viene indicato come "il contrario", l'errata definizione del ruolo tecnico in questione continua ad esistere, ingenerando dubbi e criticità nel comportamento dei tecnici degli organi di controllo, oltre che dei tecnici che operano in cantiere.

È quindi necessario definire quanto più compiutamente possibile la figura e il ruolo del direttore dei lavori propriamente detto, ovvero del tecnico così identificato dalle norme in materia di lavori pubblici (e, di conseguenza privati), differenziandolo dall'"uomo d'impresa", che più correttamente andrebbe definito, appunto, "direttore tecnico di cantiere".

Il direttore dei lavori per conto del committente

In effetti, la figura del Direttore dei Lavori comparve per la prima volta nel R.d. 25 maggio 1895 "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato", che all'art. 3 prevedeva "rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici l'accettazione dei materiali e la verifica della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'Ingegnere capo". Pertanto, alla sua "nascita" il direttore dei lavori era figura pertinente alla sola realizzazione di opere pubbliche.

Successivamente, la Legge n. 1150/42, con l'art. 31 attribuiva al Direttore dei lavori, congiuntamente al Committente ed all'Assuntore dei lavori, la responsabilità "di ogni osservanza delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia". Non definiva però il suo ruolo nei confronti del committente, ovvero non stabiliva, com'era invece detto nei lavori pubblici, che il Direttore dei Lavori assumesse il ruolo di garante dell'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni contrattuali. Va tenuto presente che il R.d. 16 novembre 1939, n. 2229 "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato", all'articolo 3 aveva definito l'obbligo della direzione dei lavori e dell'operatività del direttore dei lavori nei confronti dei controlli sui materiali (articoli 12 e 14), definendone il ruolo di controparte della ditta costruttrice, giacché le sue attività erano previste "in contraddittorio" con il costruttore. La Legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica", ed in particolare la Circolare applicativa del Servizio tecnico centrale 14 febbraio 1974, n.11951, definivano ulteriormente la figura del Direttore dei Lavori per conto del committente privato:

" 1) il direttore dei lavori è un ausiliario del committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico. È priva, viceversa, di valore vincolante per il committente ogni dichiarazione di volontà che esuli dal campo tecnico (cfr. Corte di Cassazione, 23 dicembre 1968, n. 4061);

2) l'unica innovazione introdotta dalla Legge n. 1086 concerne l'obbligo per i privati - che intendono eseguire opere ricadenti nella sfera di applicazione della Legge stessa - di ricorrere alla opera del direttore dei lavori, mentre tale figura giuridica in passato compariva soltanto in tutte le opere che si realizzavano per conto dello Stato, oppure per i privati nelle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato (giusta il R. d. 16 novembre 1939, n. 2229)."

Dal punto di vista urbanistico-edilizio, successivamente, l'articolo 6 della Legge n. 47/85 (abrogato e sostituito dall'articolo 29 del D.P.R. n. 380 del 2001) individuava le responsabilità del Direttore dei lavori (oltre che del Committente e del Costruttore). In particolare, il Direttore dei lavori era responsabile se "non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all'incarico". Il D.P.R. 380/01 ha modificato la forma ma non la sostanza del

ruolo di controllore dell'attività urbanistico-edilizia del direttore dei lavori.

Da non dimenticare che, in base alla normativa attualmente in vigore, numerose sono le casistiche di attività di edilizia privata per le quali non è espressamente richiesta la designazione/presenza di un Direttore dei Lavori. Ai sensi del già citato D.P.R. 380/01, le attività da realizzare in edilizia libera (AEL), con comunicazione di inizio lavori (CIL), inizio lavori asseverata (CILA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione di alcune casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica, ecc.) non prevedono la presenza di un Direttore dei Lavori. Infatti, nel caso di CIL e CILA è sufficiente la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da parte del progettista; nel caso di SCIA le funzioni della direzione lavori relative agli obblighi in termini di vigilanza durante le opere, prescrizioni, adempimenti e dichiarazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato, sono sostituite dal collaudo dell'opera da parte del progettista. Solo nel permesso a costruire (e nella DIA sostitutiva del permesso a costruire) è prevista tale figura che opera successivamente all'approvazione del progetto e che riguarda essenzialmente la fase esecutiva della realizzazione dell'opera.

13

Nel campo delle opere pubbliche, prima con la Legge 109/94 e i relativi regolamenti, ora con il D.Lgs. 50/16, il Direttore dei Lavori viene definito come "soggetto delle stazioni appaltanti", ovvero il soggetto individuato "prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento (...) che ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto ...(ed) è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto". Il ruolo di coordinatore per la sicurezza è escluso dalle sue responsabilità "correnti", dato che viene precisato che il Direttore dei Lavori può assumere questo incarico "qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza".

Analizzando, invece, le norme specifiche di sicurezza, il D.P.R. 164/56 prevedeva compiti e conseguenti responsabilità del direttore dei lavori in casi ben specifici, attinenti alla sicurezza dei lavoratori in funzioni di problematiche statiche e non di organizzazione/gestione delle attività. In particolare, questa figura era citata all'articolo 67. Disarmo delle armature. Nel D.Lgs. 494/96 il direttore dei lavori non risultava invece citato.

La filosofia che vede il direttore dei lavori come responsabile della "sicurezza statica del cantiere" è mantenuta anche nel D.Lgs. 81/08, ed in particolare va rilevato che è presente al solo Articolo 145 - Disarmo delle armature. Il direttore dei lavori compare solo in un altro caso, nell'Allegato XV, Punto 4.1.6, in quanto responsabile della contabilizzazione delle opere per conto del committente, nel ruolo di colui che "liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza". Il D.Lgs. 106/09 ha infatti modificato il testo dell'art. 89, comma 1, lett. c) "responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,

della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera" eliminando ogni riferimento ad una professionalità specifica, e quindi liberando il committente dall'obbligo di rivolgersi al solo direttore dei lavori per l'individuazione del responsabile dei lavori in fase esecutiva.

Ricapitolando, i compiti del Direttore dei Lavori sono quindi, sinteticamente:

-compiere in corso d'opera tutte le attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte, conforme al progetto e alle prescrizioni contrattuali (controllo delle misure e distanze; controllo e accettazione dei materiali; controllo delle strutture, definitive e provvisorie, per la realizzazione delle opere, delle modalità di posa in opera e puntellazione di manufatti prefabbricati, secondo le indicazioni del produttore; definizione della tempistica e modalità di rimozione armatura e disarmo dei manufatti; effettuare o sovrintendere alla misura e contabilità dei lavori; emettere gli stati di avanzamento lavori per il pagamento delle opere, contattando il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione ai fini del riconoscimento dei costi della sicurezza; verificare l'andamento dei lavori e il rispetto del relativo cronoprogramma; conservare e tenere in cantiere i documenti di cantiere, tra cui il giornale dei lavori, da visitare periodicamente, ecc.);

-attestare la conformità delle opere alle prescrizioni del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo;

-contestare agli altri soggetti (per esempio al committente, al titolare del permesso di costruire, al costruttore) la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa;

-controllare la corrispondenza dell'opera al progetto ovvero alle altre autorizzazioni e/o titoli abilitativi edilizi occorrenti per l'esecuzione preventiva dell'intervento.

-certificare la regolare esecuzione ovvero la corrispondenza finale tra il progetto autorizzato e quello realizzato;

-dichiarare la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e in quelli privati aperti al pubblico;

-conservare in cantiere la documentazione comprovante il rispetto delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

- asseverare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed

alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, legge 10/91 e s.m.i., nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, e di presentare gli stessi al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

- nelle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica secondo il dettato degli artt. 64 e ss. del T.U. per l'edilizia, curare i corrispondenti obblighi.

Il direttore dei lavori per conto dell'impresa ovvero il direttore tecnico di cantiere

Come già evidenziato, la figura tecnica che per conto del committente controlla i lavori di cantiere, è relativamente nuova e, per alcune attività private, non più obbligatoria (anche se, per ovvi motivi di controllo della corretta esecuzione delle opere, auspicabilmente presente in tutti i cantieri).

15

La normativa vigente in materia di responsabilità del costruttore - ad esempio articoli 1176, 1227, 1229, 1665, 1667-1670, 1673, 2043 c.c. - oltre alla necessità di competenze tecnico-organizzativo-legali per addivenire alla veloce e corretta realizzazione delle opere, hanno portato le imprese, nel tempo, a dotarsi di competenze tecniche interne per poter gestire la realizzazione delle opere affidate conformemente a buona tecnica e alle norme. Già la sentenza Cass. 31 gennaio 1947, n. 119 stabiliva che l'obbligazione dell'appaltatore "avendo per oggetto non la mera prestazione di energie lavorative, ma il risultato concreto del lavoro e la sua rispondenza allo scopo per cui venne commissionato, implica il dovere per esso di garantire non la sola mera esecuzione materiale dell'opera (sulla base del progetto), ma anche la conformità della medesima alle buone regole dell'arte, della tecnica e dell'esperienza". Posizione che ha trovato conferma nel tempo e che ha portato ad es. alla sentenza Cass. 22 novembre 1968, n. 3809 "Già in ripetuti precedenti questa Suprema Corte ha deciso che la responsabilità dell'appaltatore deve essere esclusa quando i vizi dell'opera non possano ricollegarsi ad un suo comportamento doloso o colposo, ma derivino da errore del progetto fornito dal committente con ordine di attuarlo, o siano una conseguenza dell'aver l'appaltatore agito per disposizioni impartite dal committente". Senza considerare posizioni più recenti, ancor più restrittive, da anni quindi la giurisprudenza esonera l'appaltatore da responsabilità tecniche solo se questi, avendone competenza tecnica, ha denunciato al committente i vizi progettuali e quest'ultimo ha insistito per l'esecuzione del progetto tal quale.

Per tali motivi, quindi, le imprese si sono dotate di figure tecniche interne, che operavano sia nel contesto degli appalti pubblici che di quelli privati e che, dato il loro ruolo di gestione globale dell'appalto (rispondenza urbanistica, normativa, scelte tecniche, approvvigionamento dei materiali, gestione del personale, ecc.) venivano definite "direttore dei lavori". Lo stesso il D.P.R. 164/56 cita il direttore dei lavori dipendente dell'impresa esecutrice delle opere, nell'articolo 72. - Ordine delle demolizioni. In nessun documento, atto o norma, compare la definizione del "direttore dei lavori per conto dell'impresa".

È evidente, quindi, che l'errore nella denominazione di questa figura origina da una definizione colloquiale e non normativa.

All'interno dell'impresa esiste una figura tecnica, il direttore tecnico, che ha trovato la sua collocazione a partire dal D.P.R. 34/00 (emanato ai sensi dell'art. 8 della Legge 109/94). La competenza tecnica d'impresa viene richiesta formalmente - e riconosciuta ufficialmente - all'art. 26, comma 1, allorquando viene definita come segue: "La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti". Da quel momento, la direzione tecnica è uno dei parametri d'ordine speciale da giudicare per valutare l'adeguata idoneità tecnica dell'impresa, riconosciuta nella qualificazione SOA.

16

Ogni gara avente ad oggetto l'affidamento di appalti di opere pubbliche richiede - per partecipare ed eseguire i lavori - la nomina di un direttore tecnico, il quale rappresenta l'organo tecnico-organizzativo necessario per la realizzazione delle attività commissionate. In concreto, questa carica può essere ricoperta dal legale rappresentante, dal titolare, da un amministratore, da un socio o da un dipendente dell'impresa oppure da un collaboratore esterno o un consulente. Può coincidere con il direttore tecnico dell'impresa o può trattarsi di altro tecnico, di provata professionalità e competenza nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, idoneo ad assumere il ruolo di direttore tecnico di cantiere. L'importanza della professionalità della figura è evidenziata dall'obbligo di conferimento di un "mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto"; il documento deve essere redatto sotto forma di atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori per il gradimento e l'inserimento del nominativo nel cartello di cantiere. In un cantiere in cui siano presenti subappalti, la direzione del cantiere e la conseguente attività di coordinamento delle diverse imprese presenti in cantiere spetta all'appaltatore; pertanto, si addivene ad una situazione in cui l'appaltatore individua la direzione tecnica generale di cantiere, e ciascuna delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie individua una propria direzione tecnica, che non può comunque identificarsi in quella dell'affidataria.

Al direttore tecnico di cantiere e alle sue responsabilità fa riferimento anche il D.Lgs. 163/06 negli artt. 38, 118 e 131, ma è con il D.Lgs. 50/16 che si addivene ad una più compiuta definizione della figura. Tale soggetto risulta incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, essendo anche dotato dei corrispondenti poteri, inclusi quelli di spesa; inoltre, mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adeguamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. All'articolo 105 il decreto prevede infatti esplicitamente che: "Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano [di sicurezza] da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori", evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle

misure di sicurezza nei cantieri. Rapportando la definizione di questi compiti alle norme relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la recente giurisprudenza (ad esempio la sentenza Cass. 24 novembre 2011, n. 43628) inquadra il Direttore Tecnico di cantiere nel modello legale del dirigente, come definito dal D.Lgs. 81/08. La presenza del direttore tecnico di cantiere, con le relative responsabilità, viene, altresì, richiesta espressamente come "minimo essenziale" dal medesimo D. Lgs. 81/08 all'Allegato XV, Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza.

Numerose sono le sentenze che individuano il Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile "operativo" della sicurezza; a solo titolo di esempio citiamo: sentenza Cass. 3 dicembre 2008, n. 45016; sentenza Cass. 6 luglio 2015, n. 28613.

Una recente sentenza di Cassazione Civile, 19 settembre 2016, n. 18285, per quanto individui correttamente il ruolo reciproco delle due figure, mantiene però la definizione di "direttore dei lavori" anche per la figura tecnica dell'impresa. " (...) questa Corte ha avuto modo di affermare che negli appalti di opere edilizie, la figura del direttore dei lavori per conto dell'appaltatore è diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell'imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione dell'opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'articolo 2236 c.c., e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa".

Concludendo questa analisi, e ribadendo la necessità che, a tutti i livelli, venga adottata la corretta definizione delle figure corrispondenti ai relativi ruoli - ovvero direttore dei lavori il tecnico che opera per conto del committente e direttore tecnico di cantiere il tecnico che opera per conto dell'impresa - sembra comunque corretto indicare alcune casistiche, oggetto di sentenze, in cui effettivamente si riscontra una responsabilità del tecnico del committente - quindi progettista o direttore dei lavori (inteso in senso proprio) - nei confronti della sicurezza dei lavoratori del cantiere.

La casistica della Giurisprudenza

-Cass. Pen. 30 marzo 2009, n.13866: il progettista di uno scavo è responsabile per la morte dei lavoratori deceduti per lo smottamento del terreno per non aver svolto indagini geologiche e geotecniche e quindi non aver adeguatamente valutato il rischio di crollo e non aver previsto adeguate protezioni per prevenirlo.

-Cass. Pen. 8 maggio 2008, n.18445: il D.L. è responsabile del crollo di costruzioni anche nel caso di sua assenza dal cantiere dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere e in caso di necessità adottare adeguate precauzioni tecniche.

-Cass. Pen. 27 giugno 2011, n.25614: il D.L. strutture è responsabile della morte di un operaio per grave imperizia e negligenza nell'aver ordinato il disarmo senza certezza dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera.

-Cass. Pen. 23 gennaio 2015, n. 3286: Infortunio mortale durante i lavori di ristrutturazione: responsabilità del direttore dei lavori ("il quale direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.").

18

Fondamentale è, comunque, ricordare che, in caso di ingerenza nelle modalità di esecuzione dei lavori e/o nell'organizzazione del cantiere, anche il Direttore dei Lavori (in senso proprio, ovvero per conto del committente) risponde penalmente per gli infortuni subiti dai lavoratori.

Ad esempio, sentenza Cass. Pen. 15 gennaio 2014, n. 1471 "(...) deve ribadirsi, quanto al direttore dei lavori M., che, come già ricordato dalla Sezione Quarta di questa Corte, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. IV, n. 49462 del 26 marzo 2003; Sez. IV, n. 12993 del 25 giugno 1999; Sez. III, n. 11593 del 1° ottobre 1993). Si è infatti chiarito, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali art. 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni."

Sgravi contributivi incompatibili con violazioni, anche solo formali, delle norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 settembre 2017)

La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21053 dell'11 settembre 2017, ribadisce con chiarezza il principio del necessario collegamento tra violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e revoca dei benefici e alle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata e impeditiva dell'accesso al beneficio.

Nel caso di specie a una Srl era stato chiesto dall'ente previdenziale il pagamento della contribuzione in misura piena, senza i benefici della legge 448/1998, per un triennio, in ragione della mancata comunicazione, all'Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti, del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all'azienda. Tale omissione era emersa ed era stata rilevata a seguito di accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale occorso a un dipendente della società stessa.

La questione giuridica affrontata dalla Cassazione assume una certa rilevanza anche al di là del contesto normativo di riferimento (articolo 3, comma 5 e comma 6 della legge 448/1998 e Dlgs 626/1994), che espressamente subordina l'applicazione delle agevolazioni normative al rispetto delle prescrizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori previste dal Dlgs 624/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Infatti, anche nelle ipotesi in cui il rispetto di queste norme non sia chiaramente indicato quale condizione necessaria per l'attribuzione dei benefici, in via generale l'osservanza della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è condizione per il rilascio del Durc e quindi per l'accesso alle principali agevolazioni contributive (articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006; si veda anche l'allegato A del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che prevede quale condizione ostativa al rilascio del Durc la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè il Dlgs 81/2008).

Piuttosto, dato per scontato il principio per cui in presenza di violazioni di norme sulla sicurezza non è possibile accedere agli sgravi contributivi, il tema giustamente approfondito dalla Cassazione riguarda la possibilità di esaminare la natura di tali illeciti, allo scopo di permettere comunque ed eventualmente l'accesso ai benefici laddove siano coinvolti obblighi e prescrizioni di natura solo

formale e non sostanziale (come, ad esempio, le omesse comunicazioni).

Sul punto la sezione lavoro prende una posizione giustamente rigorosa. La normativa non consente alcuna differente valutazione del grado di "gravità" delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi: gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno infatti carattere inderogabile e sono tutti finalizzati alla migliore tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.

Il presupposto per ottenere le agevolazioni contributive è che l'impresa adotti un comportamento rispettoso delle indicazioni normative sul piano retributivo, contributivo, fiscale e di tutela delle condizioni di lavoro: la revoca delle agevolazioni segue alla semplice violazione delle prescrizioni, di qualunque tipo, non avendo rilevanza la (presunta) natura formale delle violazioni stesse.

Sul punto la sezione lavoro segue quell'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, sezione 5, 24 novembre 2016, numero 23989) già emerso con riferimento ai crediti d'imposta riconosciuti ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione. In tale pronuncia la Cassazione ha ritenuto sufficiente una qualsiasi violazione delle norme previste dal Dlgs 81/2008 e successive modifiche, nonché dei susseguenti decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, indipendentemente dall'importo della sanzione comminata.

Tale opzione interpretativa appare infatti conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro («È legittima la revoca del credito d'imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l'art. 4, comma 7, della l. n. 449 del 1997, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni "sic et simpliciter", indipendentemente dall'entità della sanzione»; si veda anche Cassazione 10997/2016, con riferimento ai crediti d'imposta di cui alla legge 388 del 2000, articolo 7, comma 5)..

Amministratore colpevole di omicidio colposo per l'incidente in cantiere

(Valeria Sibilio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 22 settembre 2017)

Gli innegabili progressi rispetto al passato, in materia di prevenzione e controlli, non mitigano la ferita sempre attuale delle cosiddette "morti bianche" che sempre rappresentano una realtà sociale. Specie quando ad essere vittima è un disoccupato che per necessità, accetta un lavoro, seppur precario, incurante delle misure di sicurezza o, come nel caso trattato dalla Cassazione nella sentenza 43452 del 2017, del fatto che il condominio, nell'allestimento dei lavori, non avesse provveduto ad una adeguata protezione contro le cadute dall'alto. Più specificatamente, la Corte d'Appello aveva ribaltato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado che aveva assolto un amministratore condominiale dal reato di omicidio colposo per la morte di un operaio deceduto a seguito di una caduta dal terrazzo dell'immobile condominiale a causa del mancato allestimento di opere provvisorie per la prevenzione della caduta dall'alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.

Mentre il datore dei lavori, nella specie un condòmino del complesso immobiliare, era stato assolto dalle accuse, all'amministratore, nonché committente dei lavori, era stato contestato, nel capo di accusa, la omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dello sfortunato operaio in relazione ai lavori commissionati e a lui affidati al lavoratore, oltre alla omessa predisposizione, in fase di progettazione, di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli. Per i giudici di appello, l'amministratore condominiale, evidentemente per ottenere l'esecuzione dell'opera ad un basso costo affidava i lavori, avvalendosi delle conoscenze del condòmino, poi datore di lavoro, ai due operai in stato di disoccupazione, senza contattare un'impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

Il ricorso in Cassazione risultava infondato ed evidentemente rigettato. Per gli ermellini, l'amministratore diede incarico alla vittima di svolgere lavori condominiali, senza verificarne in alcun modo la formazione, le competenze e l'idoneità tecnico-professionale dell'operaio, non curandosi di adottare, nonostante si trattasse di lavori in quota, alcun tipo di precauzione. La Corte territoriale aveva riformato la sentenza, ai soli fini civili, valorizzando le stesse fonti di conoscenza già valutate dal G.i.p. ma giungendo a risultato diverso. Dalle valutazioni emergeva chiaramente che la ragione

della morte era ricercabile esclusivamente nella precipitazione dell'operaio da dieci metri. In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nell'esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi scelti in relazione ai lavori affidati.

La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili liquidate in tremila euro, oltre accessori come per legge.

Sicurezza e giurisprudenza - 3

Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro, n. 36, Edizione del 15 settembre 2017, pag. 48-54")

Responsabilità contrattuale - Art. 2087 Codice Civile - Danno biologico differenziale - Tutela condizioni di lavoro - Ambiente lavorativo - Mansioni di sorveglianza - Onere della prova.

In un contesto lavorativo in cui la rissa e la violenza sono per normale esperienza frequenti, anche per lo stato di alterazione alcolica prevedibile della clientela, il datore di lavoro è tenuto ad approntare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'integrità psicofisica di tutti i propri dipendenti, anche di quelli a cui non vengono affidati compiti di sorveglianza.

Tribunale di Firenze 16 marzo 2017 - Giud. Torcini - Ric. N.C.; Res. Y S.r.L., Y S.r.L.

NOTA

Nella vicenda in esame, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di una società che si è occupata della gestione di un locale da ballo.

Durante il turno di servizio, la lavoratrice, avendo notato l'insorta discussione tra due clienti ed essendo intervenuta per meglio comprendere i motivi della lite, è stata aggredita da una cliente con calci e pugni in conseguenza dei quali ha perso i sensi.

Trasportata al più vicino ospedale, la lavoratrice è stata sottoposta a tutte le visite mediche necessarie, che hanno rilevato la sussistenza di un trauma cranico con emorragia cortico - sottocorticale, di un trauma all'occhio destro e di una distorsione cervicale.

L'INAIL ha quindi accertato una menomazione dell'integrità psicofisica permanente del 10%, in conseguenza della violenza subita.

La ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale civile di Firenze la società datrice di lavoro al momento dell'infortunio ed altresì l'azienda cessionaria della suddetta società (poiché, nel frattempo, si è verificato un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ.), domandando la condanna di entrambe le resistenti, in solido tra loro (ai sensi dell'art. 2112, secondo comma, cod. civ.), al risarcimento del danno biologico differenziale, per la responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ., nella misura da accertarsi in giudizio.

Si è costituita in giudizio la sola società cessionaria chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso ed asserendo a tale scopo che la ricorrente si sarebbe volontariamente fatta coinvolgere in una situazione che non avrebbe dovuto interessarla in quanto non tenuta ad effettuare compiti di sorveglianza.

Svolta l'istruttoria testimoniale ed effettuata la CTU medico legale, la causa è giunta a conclusione con il pieno accoglimento della domanda della ricorrente.

Aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sentenza n. 4012 del 1998), il Giudice ha infatti evidenziato come, ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile (la quale è norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni e ipotesi non espressamente considerate dal Legislatore al momento della Sua formulazione), l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti imponga l'adozione di misure atte a preservare i lavoratori dalla possibile lesione della loro suddetta integrità. Ciò, anche in relazione ad attività non direttamente collegate alle mansioni svolte (come, per esempio, le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi), laddove si tratti di ambienti di lavoro all'interno dei quali la verifica di fenomeni criminosi realizzati da terzi risulta più frequente che in altri contesti. Tale estensiva interpretazione dell'art. 2087 cod. civ. trova piena giustificazione alla stregua, sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) cui deve ispirarsi anche il rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha concluso per l'irrelevanza che alla lavoratrice siano stati affidati, o meno, compiti di sorveglianza.

Infatti, osserva il giudicante, il datore di lavoro è comunque tenuto ad approntare tutte le misure necessarie per evitare ogni rischio alla salute ed alla sicurezza dei propri dipendenti, specialmente in un contesto lavorativo nel quale l'accadimento di episodi di rissa e di violenza è, per normale esperienza, frequente anche a causa del prevedibile stato di alterazione alcolica della clientela di locali come quello gestito dalle società convenute. A tal riguardo, i testi ascoltati hanno peraltro

confermato come, per i dipendenti delle convenute, non sia mai stato facile relazionarsi con i clienti del locale a causa dell'atteggiamento usualmente alterato di questi ultimi.

Quanto all'onere della prova, il Magistrato, ancora in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 2251/2012), ha affermato che "la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento".

24

Osserva quindi il Giudice come, in base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova specificati dalla giurisprudenza, la ricorrente abbia pienamente adempiuto a quanto richiestole dimostrando la sussistenza del danno ed il rapporto di causalità tra il nocimento subito e la situazione di pericolo manifestatati in costanza di lavoro. Infatti, piena prova è stata fornita della circostanza che l'aggressione si sia verificata nei locali di lavoro e durante l'orario di lavoro.

Il datore di lavoro, invece, non è stato in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire il danno. Dalle testimonianze escuse è risultato, infatti, come il datore di lavoro non abbia incaricato il personale addetto alla sicurezza di sorvegliare l'interno del locale. Ancora i testi hanno confermato come le radio, le quali avrebbero dovuto aiutare la comunicazione fra il personale e gli addetti alla sicurezza, non siano state consegnate a tutti i dipendenti.

Sicurezza e
giurisprudenza - 4

Infortunio in itinere, nessun indennizzo se l'uso dell'auto non è necessario

(Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 settembre 2017)

Con sentenza del 12 settembre 2017, numero 21122, la Corte di cassazione, riconfermando un consolidato indirizzo in materia, ha sancito che non sono indennizzabili gli infortuni occorsi ai lavoratori che si rechino a lavoro alla guida di un proprio mezzo di trasporto, allorché l'utilizzo di tale veicolo non rivesta carattere di necessità.

Il caso esaminato dalla Suprema corte concerne una lavoratrice dipendente che era stata chiamata in servizio dalla struttura sanitaria dalla quale dipendeva per eseguire un intervento medico urgente e che mentre si recava al lavoro alla guida della propria autovettura, aveva subito un infortunio.

Poiché l'Inail aveva respinto la domanda amministrativa di accertamento di infortunio in itinere, negando il diritto alle correlate provvidenze economiche, la lavoratrice aveva convenuto in giudizio l'istituto dinnanzi al tribunale di Cagliari, il quale aveva accolto le domande della ricorrente, riconoscendo la natura di infortunio in itinere e condannando l'Inail a erogare gli indennizzi previsti per legge.

In sede di appello, la Corte territoriale aveva riformato la sentenza di primo grado, argomentando che l'infortunio in esame, sebbene giuridicamente qualificabile alla stregua di infortunio "in itinere", non potesse essere indennizzato, poiché la scelta della lavoratrice di utilizzare il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro non era motivata né da esigenze personali o familiari necessitate, né dalla circostanza che l'ospedale le avesse rilasciato un'autorizzazione a parcheggiare l'automobile nel proprio parcheggio in caso di urgenze.

Ad avviso della Corte d'appello, se la lavoratrice avesse percorso a piedi la breve distanza che separava la propria abitazione dal luogo di lavoro, tale scelta avrebbe «maggiormente garantito la sua presenza», alludendo probabilmente ai minori rischi di infortunio e ai tempi di percorrenza più brevi nel caso di percorso pedestre e al fatto che proprio il tragitto in auto l'aveva esposta ad un infortunio altrimenti evitabile.

La Suprema corte, evocata dalla lavoratrice insoddisfatta dall'esito del gravame, ha confermato la sentenza d'appello, aderendo integralmente alle motivazioni rese dalla Corte territoriale e confermando la non indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso, non essendo state dimostrate in giudizio le ragioni necessitate che avrebbero indotto la lavoratrice a recarsi a lavoro in automobile.

Con la sentenza in esame la Suprema corte si è conformata al proprio indirizzo giurisprudenziale espresso in materia (si vedano le sentenze Cassazione civile 29 luglio 2010, numero 17752; 27 luglio 2006, numero 17167), secondo cui se il lavoratore si reca al lavoro con il proprio mezzo di trasporto per mere esigenze di comodità o di risparmio di tempo, e in assenza di peculiari situazioni personali e/o familiari che lo giustifichino, non opera la copertura assicurativa da parte dell'Inail in caso di infortunio in itinere.

Giova rammentare che secondo la giurisprudenza (tra le varie, Cassazione civile 20 ottobre 2014, numero 22154), l'infortunio in itinere è indennizzabile anche se il lavoratore risulti aver impiegato il proprio mezzo di trasporto per recarsi al lavoro seguendo l'abituale percorso a ciò necessario, e se tra tale itinerario e l'attività lavorativa sussista un nesso di causalità tale da escludere che il lavoratore abbia impiegato il proprio mezzo per esigenze personali, oppure in orari non ricollegabili alle vicende lavorative.

L'Esperto Risponde



Sicurezza

26

■ AGGIORNAMENTO, VALGONO I PERIODI QUINQUENNALI

D. *Il quesito riguarda la periodicità degli aggiornamenti di lavoratori, preposti, dirigenti, richiesti dall'accordo Stato-Regioni, n. 221/csr, del 21 dicembre 2011. Nello specifico, vorrei capire se i cinque anni richiesti per fare l'aggiornamento partono dalla data dell'ultimo corso frequentato, o se si possono considerare periodi di cinque anni in cinque anni. In pratica, se, avendo seguito la prima formazione nel 2013, si seguono le sei ore di aggiornamento nel 2017, quindi dopo quattro anni, il successivo aggiornamento va seguito entro il 2022 (dopo cinque anni dal corso di aggiornamento) o entro il 2023 (dopo cinque anni dal termine del primo quinquennio dalla formazione iniziale)?*

R. Per i soggetti formati successivamente alla data di pubblicazione dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'11 gennaio 2012), il termine per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento è quello a partire dalla data dell'effettivo completamento del percorso formativo. L'aggiornamento può essere espletato in una unica occasione o anche distribuito nell'arco temporale di riferimento, che è il quinquennio, e in modo che, complessivamente, corrisponda a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni. Pertanto, se la prima formazione è stata eseguita nel 2013, il corso di aggiornamento dovrà essere completato entro il 2018. Se le sei ore di aggiornamento sono state completate nel 2017, il quinquennio di riferimento rimane sempre quello 2013-2018 e, di conseguenza, la prossima scadenza del quinquennio sarà il 2023.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 25 settembre 2017)

■ ADDETTI ANTINCENDIO, UNA VISITA PER DIRE NO

D. *Avrei necessità di rivolgere alcuni quesiti attinenti la corretta designazione di un dipendente ad addetto sicurezza rischio incendio.*

Innanzitutto, vorrei sapere se un dipendente, che è già stato designato addetto al primo soccorso e addetto al disabile, può rifiutarsi di ricevere l'ulteriore incombenza di addetto alla sicurezza rischio incendio. Quindi vorrei sapere quali sono le possibili conseguenze a livello di rapporto lavorativo, qualora non venisse superata la prova pratica (estinzione di un piccolo fuoco con estintore), perché il dipendente si rifiuta di eseguirla, per istintiva paura del fuoco. Infine, qualora la via suggerita fosse quella di presentare preventivamente un certificato medico da parte di uno psichiatra, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto dal lavoratore dipendente o dall'azienda?

27

R. Nel caso presentato dal lettore, il datore di lavoro procede alla nomina degli addetti antincendio scegliendoli tra il proprio personale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008. Il lavoratore designato può non accettare l'incarico solo fornendo motivazioni legate al proprio stato di salute psicofisica. Pertanto, è necessario che il lavoratore che non intende ricoprire tale incarico si rechi da uno specialista (nel caso in questione, uno psichiatra o uno psicologo), si sottoponga, a proprie spese, a una visita e si faccia rilasciare un certificato in cui risulti la sussistenza della fobia del fuoco. Ricevuto il certificato, il lavoratore deve presentarlo al medico competente e al datore di lavoro. Quest'ultimo, preso atto della particolare situazione del lavoratore, al fine di avere personale in grado di intervenire efficacemente in caso di principio d'incendio, procederà alla nomina di un altro soggetto. In assenza di una comprovata controindicazione documentata dallo psichiatra o dallo psicologo, il lavoratore non può rifiutare l'incarico.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 25 settembre 2017)

■ NIENTE VISITA SANITARIA IN UN GIORNO DI RIPOSO

D. *La filiale dell'azienda per la quale lavoro mi comunica, negli ordini di servizio, che in un determinato giorno, dalle 17 alle 18, dovrò sottopormi alla visita medica per la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Proprio quel giorno, però, io dovrei essere di riposo. La giornata dovrà essermi retribuita? Oppure potrò recuperare il riposo?*

R. Il ministero del Lavoro, nella nota 25 ottobre 2016, n. 14, ha sottolineato che le visite mediche, da effettuare a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, e che l'articolo 15, comma 2, del Dlgs 81/2008 prevede che «le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori». Nello stesso provvedimento, è stato precisato che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi quelli connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) e che il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, va considerato orario di lavoro.

Nel caso descritto dal quesito, quindi, il giorno di riposo va retribuito o recuperato.

(Alberto Bosco e Josef Tschöll, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 25 settembre 2017)

Gli eventi della Fondazione

WORKSHOP
7 NOVEMBRE 2017

29

Stress lavoro correlato

Linee operative per la valutazione e strumenti informatici

RIMINI c/o FIERA ECOMONDO – ore 10:00-13:00

SEMINARIO
8 NOVEMBRE 2017

Investire in sicurezza in azienda

Controllo degli investimenti in prevenzione e benessere organizzativo

RIMINI c/o FIERA ECOMONDO – ore 9:00-13:00

SEMINARIO
17 NOVEMBRE 2017

L'Asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

*AULA PAOLO IV – PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENSE
ROMA – P.ZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4*

Rassegna di normativa

(G.U. 2 ottobre 2017, n. 230)

30



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre.
(G.U. 16 settembre 2017, n. 217)

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.